

Allegato "A" al N. 13137 di Fascicolo

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ACHILLE ARDIGÒ"

ART. 1

COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'Associazione denominata **"ACHILLE ARDIGÒ"**, con sede in Bologna, via Borgo di San Pietro, n. 90/C.

La sede sociale potrà essere trasferita su deliberazione del Consiglio Direttivo.

La modifica della sede nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica del presente statuto.

ART. 2

DURATA

L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré).

Trascorso tale termine l'Assemblea straordinaria dei soci potrà, tuttavia, prorogare la durata.

ART. 3

SCOPO E OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, si propone di promuovere e diffondere la conoscenza del pensiero e delle opere di Achille Ardigò, nonché di promuovere attività di approfondimento teorico, ricerca e formazione sugli sviluppi di queste opere e di questo pensiero, con particolare riferimento al rapporto tra innovazione socio-tecnica e tutela dei diritti dei cittadini nella sanità e nei sistemi di welfare.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di sostenere e promuovere lo studio e l'approfondimento delle problematiche del Welfare e del pensiero socio-tecnico tramite eventi ed iniziative culturali, formative, in collaborazione con scuole e Università, Istituzioni locali, nazionali ed internazionali ed enti interessati ai temi di studio, formazione e divulgazione propri dell'Associazione.

ART. 4

NATURA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente statuto e non ha fini di lucro.

Gli eventuali utili o i proventi da attività accessorie di carattere commerciale connesse con le sue attività istituzionali, devono essere destinati alla realizzazione ovvero alla promozio-



ne delle finalità istituzionali, con espresso divieto di distribuire, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART. 5

I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali ed accettino la disciplina prevista dal presente Statuto.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

I soci si dividono in:

1) **soci fondatori**, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;

2) **soci ordinari**, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;

3) **soci onorari o benemeriti**, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perchè hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione;

Tutti i soci hanno diritto di voto.

I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

ART. 6

MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo.

Contestualmente all'ammissione l'associato deve versare la quota associativa per l'anno sociale in corso, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

ART. 7

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 anni.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 8

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- 4) a versare la quota associativa annuale.

ART. 9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Presidente;
- 3) Il Consiglio Direttivo;
- 4) Il Segretario-Tesoriere



- 5) Il revisore dei conti, ove nominato;
- 6) Il Comitato scientifico, ove nominato.

ART. 10

ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci della medesima in regola con il pagamento della quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di suo impedimento o assenza, è presieduta dall'Associato più anziano. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

ART 10 BIS

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso tra 5 e 7, ivi compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei Soci. Possono farne parte esclusivamente gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Nel caso di dimissioni di un solo consigliere, l'Assemblea provvederà alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero consiglio. Nel caso venga meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare immediatamente l'Assemblea perchè proceda alla nomina del nuovo Consiglio. Ai singoli membri del Consiglio Direttivo, il medesimo organo può conferire incarichi specifici. Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere alla gestione dell'associazione per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali.

In particolare:

- a) delibera in ordine alle domande d'ammissione all'Associazione ed ai provvedimenti di esclusione degli associati;
- b) delibera la convocazione delle Assemblee;
- c) redige il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- d) determina l'ammontare delle quote annuali per ogni categoria di socio;
- e) organizza l'attività dell'associazione adottando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- f) delibera eventuali modifiche di sede dell'as-

sociazione;

g) nomina il segretario-tesoriere;

h) nomina il comitato scientifico determinandone il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, inviata anche a mezzo posta elettronica almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza di convocazione nei termini predetti saranno considerate regolari le riunioni del Consiglio Direttivo a cui partecipino tutti i componenti. Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo potrà avvenire in collegamento audio/video.

ART 10 TER

COMITATO SCIENTIFICO

Entro 12 mesi dalla costituzione, l'Associazione, tramite deliberazione del proprio Consiglio Direttivo, potrà decidere di dotarsi di un Comitato Scientifico, composto da studiosi di chiara fama individuati, anche tra soggetti non associati, nel campo del pensiero sociologico, scientifico e delle alte competenze presenti nel mondo del Welfare e del volontariato. Il Comitato scientifico elegge tra i suoi componenti il Presidente.

ART. 11

CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- a) delibera gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- b) approva i bilanci preventivo e consuntivo e la relativa relazione;
- c) nomina il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nomina il revisore contabile;
- e) approva gli atti di straordinaria amministrazione;
- f) promuove ed attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione;



g) esercita gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento e conseguente liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci, anche a mezzo posta elettronica, almeno 8 giorni (ridotti a 4 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

La partecipazione alle riunioni dell'Assemblea potrà avvenire in collegamento audio/video.

ART. 12

VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

ART. 13

VOTAZIONI E MAGGIORANZE QUALIFICATE

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti.

ART. 14

VERBALIZZAZIONE

Le riunioni e le deliberazioni dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali curato dal Segretario-Tesoriere.

ART. 15

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica alla stessa dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 16

REVISORE CONTABILE

L'Assemblea potrà procedere alla nomina di un revisore contabile in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed affidabilità, individuato anche tra soggetti non associati. In tale ultima ipotesi l'Assemblea determina anche il corrispettivo dell'incarico.

Il revisore ha il compito di verificare la corretta tenuta della contabilità nonché la regolare formazione del bilancio preventivo e consuntivo sui quali redige apposita relazione.

La carica ha durata triennale ed è rinnovabile

Il revisore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 17

SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario-tesoriere conserva gli atti dell'Associazione, redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura la trasmissione della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. Tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci preventivi e consuntivi, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Presidente.

ART. 18

ATTRIBUZIONE E GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono riservate agli associati, ad eccezione di quella di componente del comitato scientifico e

di revisore contabile, e sono di regola gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

ART. 19

FONDO COMUNE

Il fondo comune è indivisibile.

L'Associazione trae da esso le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- 1) da contributi, erogazioni, sponsorizzazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- 2) dai contributi degli associati e dai beni acquistati con tali contributi;
- 3) da eventuali entrate derivanti dalle attività e servizi svolti in attuazione degli scopi istituzionali;
- 4) dai proventi derivanti dalle attività di cui al comma 2 dell'art. 4.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

I singoli Soci non possono chiedere la divisione del Fondo comune né pretenderne quota in caso di recesso, esclusione o, comunque, di cessazione per qualunque altra causa del rapporto associativo.

ART. 20

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo quadrimestre dell'anno il Presidente deve compilare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Revisore Contabile.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per i 15 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 21

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci,

atui-
mente
conto
l'uno
oriz-

stabilendone i poteri.
L'Assemblea stabilisce altresì la destinazione
delle eventuali attività patrimoniali residue.
Tali eventuali attività patrimoniali residue
possono essere devolute solo ad altre organizza-
zioni con finalità analoghe, o a fini di pubbli-
ca utilità.

ART. 22

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal pre-
sente Statuto si applicano le disposizioni con-
tenute nel codice civile e nelle leggi vigenti
in materia.

ioni-
svol-
to:
oni,
olici

ac-

vità
sti-

cui

dal-
Con-
duti
ne

one
di
one
ia-

31

si-
ed
to-
del

la
re-
co-

to
o
i,